

N. 3146

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice NEGRI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2012 Norme per la trasparenza del finanziamento privato dei partiti politici

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Le disposizioni attualmente vigenti sui limiti alla contribuzione dei privati a favore delle forze politiche e sulle misure finalizzate a garantire la trasparenza delle relative fonti di finanziamento stabiliti con la legge 2 maggio 1974, n. 195, a quasi quaranta anni dalla loro introduzione, non appaiono oggi più adeguati.

Fermi i divieti generali di finanziamento dei partiti, previsti dall'articolo 7 della citata legge n. 195 del 1974, la legge impone il rispetto di alcuni obblighi posti a tutela della trasparenza. In particolare l'articolo 4, comma terzo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 39-quater decies, comma 1, del decretolegge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, prevede che quando il contributo privato supera, nell'arco dell'anno, la somma di 50.000 euro, il donatore e il beneficiario sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione congiunta indirizzata alla Presi-

denza della Camera dei deputati. Inoltre, i partiti hanno l'obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale al Presidente della Camera dei deputati. Per la violazione di tali disposizioni è prevista la multa da due a sei volte l'importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Il presente disegno di legge si propone di abbassare a 10.000 euro l'ammontare annuale della cifra al di sopra della quale vi è l'obbligo della dichiarazione congiunta di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981. In questo modo si vuole aumentare la trasparenza restringendo l'area dei contributi occulti ed anonimi. Come avviene negli altri Paesi europei, e rispondendo ad una esigenza molto sentita dall'opinione pubblica italiana, il contributo privato deve essere trasparente, oltre che documentato. L'anonimato può essere riservato solo alle somme poco consistenti.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: «euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro diecimila».